## SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1876

MORELLI SALVATORE. Appoggio la proposta fatta dall'onorevole Macchi. (Si ride)

(La petizione è dichiarata d'urgenza.)

NELLI. Prego la Camera a compiacersi di dichiarare d'urgenza la petizione 1258, colla quale gli abitanti di Scarlino che hanno diritto al riparto del prezzo di affrancazione dalle servitù civiche di pascolo e legnatico domandano di essere staccati dal consorzio della Cassa agricola di Piombino.

(È dichiarata d'urgenza.)

PRESIDENTE. L'onorevole Serena chiede un congedo di giorni 15 per affari di famiglia.

(È accordato.)

SVOLGIMENTO DI UN DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO SEBASTIANI PER LA CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO AD ALCUNE LINEE FERROVIARIE NELLE PROVINCIE MARCHIGIANE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge del deputato Sebastiani a cui si sono associati i deputati Gaola-Antinori, De Dominicis, Mazzagalli, Marchetti, Fiorentino, Cantalamessa, Finocchi, Acquaviva, Cannella, De Riseis per la concessione di un sussidio ad alcune linee ferroviarie da costruirsi nelle provincie di Teramo, Ascoli e Macerata.

Si dà lettura del progetto di legge. PISSAVINI, segretario. (Legge)

- « Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad accordare per decreto reale all'industria privata, a provincie e comuni isolatamente o riuniti in consorzio e per la durata non maggiore di 90 anni, concessioni per la costruzione e per l'esercizio delle seguenti linee di strade ferrate pubbliche:
  - « Teramo-Giulianova.
  - « Ascoli-San Benedetto.
  - « Macerata-Civitanova.
- « Art. 2. Potrà essere accordata ai concessionari una sovvenzione annua non maggiore di lire 4000 per ogni chilometro delle ferrovie concesse e per un periodo di tempo che non oltrepassi i 35 anni.
- « Art. 3. Qualora per effetto dell'apertura all'esercizio delle ferrovie concesse, qualche strada nazionale o qualche tronco di strada nazionale venisse a passare nella classe delle strade provinciali, oltre alla sovvenzione di cui all'articolo 2, potrà essere accordata ai concessionari, per lo stesso periodo di tempo, un'altra sovvenzione annua non maggiore della media spesa annua, che lo Stato avrà sostenuta nell'ultimo decennio per la manu-

tenzione ordinaria della strada suddetta o tronco di strada nazionale.

- « Art. 4. Potrà essere concessa l'introduzione dall'estero in franchigia doganale delle rotaie ed altri ferri necessari all'armamento della strada, non che delle macchine, locomotive, vetture, vagoni, utensili e ferramenta per la prima provvista necessaria per l'esercizio della strada, per quanto però tali oggetti non si possano trovare nello Stato ad uguali condizioni di bontà e di prezzo.
- « La suddetta franchigia non sarà applicabile che agli oggetti indicati per quantità e qualità in apposita tabella annessa all'atto di concessione, ed i concessionari dovranno assoggettarsi a tutte le cautele che a tale riguardo fossero prescritte dal Ministero delle finanze.
- « Art. 5. Oltre al disposto dell'articolo 292 della legge 20 marzo 1865, allegato F, sui lavori pubblici, potrà essere accordata ai concessionari la esenzione dal diritto proporzionale di registro, e la applicazione del solo diritto fisso di una lira pei seguenti atti:
- « a) L'atto con cui il Governo fa la concessione della strada ferrata;
- « b) L'atto con cui i concessionari cedessero ad altri l'avuta concessione;
- « c) Il contratto, con cui una provincia, un comune od un consorzio stipulasse un mutuo nel solo scopo della costruzione delle ferrovie concesse.
- « Art. 6. L'eccezione fatta nel primo paragrafo dell'articolo 211 della succitata legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici potrà essere applicata anche alle ferrovie esercitate con forze meccaniche di cui nella presente legge, se in determinati casi il Governo crederà che non sia assolutamente necessaria la separazione della ferrovia dalle proprietà laterali con chiusura stabile e permanente.
- « Art. 7. I consorzi di provincie o di comuni per la concessione di una ferrovia o l'acquisto di una concessione fatta a terzi, sono costituiti con le seguenti forme:
- « I Consigli provinciali o comunali deliberano sulla costituzione del consorzio e determinano la quota del concorso di ciascun ente morale, il numero dei rispettivi rappresentanti in proporzione della quota di concorso, la loro durata in ufficio e il modo di rinnovarli.
- « I rappresentanti del consorzio compilano, conforme alle disposizioni di questa legge, lo statuto consorziale, da approvarsi con decreto reale sulla proposta dei ministri dei lavori pubblici e dell'interno, sentito il Consiglio di Stato.
- « Art. 8. I rappresentanti del consorzio costituiscono l'assemblea consorziale, a cui spetta l'appro-